

Regolamento Interno

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica

Firenze - Perugia – IndAM

(Versione in vigore dal novembre 2022)

1. **ISTITUZIONE DEL DOTTORATO.** È istituito il Dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” in consorzio tra le Università di Firenze e di Perugia, e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Roma. La sede Amministrativa di questo Dottorato è l’Università di Firenze.
2. **DOMANDA DI AMMISSIONE AL DOTTORATO.** La domanda di ammissione va presentata a norma del regolamento dell’Ateneo che fa da sede amministrativa del Dottorato. La domanda deve contenere l’indicazione (non vincolante per l’eventuale prosieguo degli studi) del Curriculum per il quale si intende concorrere.
3. **ESAME DI AMMISSIONE.** Il Collegio dei Docenti fissa le modalità dell’esame di ammissione, tenendo presente il regolamento dell’Ateneo che fa da sede amministrativa del Dottorato, e le necessità connesse con eventuali borse tematiche.
4. **SUPERVISORE.** All’inizio del primo anno il Collegio Docenti assegna ad ogni dottorando un supervisore e da uno a tre co-supervisori di cui almeno uno di provenienza accademica, dopo aver sentito il parere del dottorando e del supervisore e dei co-supervisori (il supervisore e i co-supervisori potranno essere cambiati durante il percorso formativo in seguito all’approvazione del Collegio Docenti). Il supervisore e i co-supervisori potranno essere scelti anche tra docenti o ricercatori esterni al Collegio medesimo, afferenti eventualmente ad Enti di ricerca o qualificate istituzioni di ricerca, italiane ed estere o agli enti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b, del regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca. Nel caso in cui ad

uno studente sia assegnato un supervisore esterno al Collegio Docenti, il Collegio provvederà a nominare almeno un co-supervisore interno al Collegio stesso, che farà da interlocutore diretto del Collegio per quanto riguarda il procedere dell'attività formativa e di ricerca del Dottorando. (riformulato in base all'art. 11 comma 1 del nuovo regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca)

5. AFFILIAZIONE. Ai fini del Corso di Dottorato e della firma delle sue pubblicazioni, ogni studente userà l'affiliazione ad uno dei Dipartimenti della Università che fa da sede amministrativa del Dottorato, tenendo presente la disciplina preminente del Curriculum di studi da lui scelto. Lo studente potrà altresì usare l'affiliazione ad un secondo Dipartimento di una delle Università consorziate. Se pertinente per disciplina, lo studente è tenuto ad iscriversi al Gruppo di Ricerca dell'INdAM di riferimento per la stessa disciplina. Tutti gli eventuali rapporti e pubblicazioni di ogni studente dovranno portare l'indicazione del Dipartimento di affiliazione e riconoscere l'eventuale supporto del Gruppo INdAM di appartenenza, secondo modalità stabilite dal Collegio docenti.

6. SITO UNIVERSITARIO E CATALOGO DELLA RICERCA DI ATENEO. Ai fini della valutazione del Corso di Dottorato da parte dell'ANVUR, e per una trasparenza della carriera degli studenti di Dottorato, ogni studente dovrà fin dagli inizi del Corso di Dottorato, e fino a tre interi anni dopo la discussione della tesi di Dottorato:

a. registrarsi sul Sito Universitario CINECA del Miur, predisporre e tenere aggiornata la pagina web del proprio sito riservato Miur, al link: <https://loginmiur.cineca.it>

b. predisporre - usando matricola e password fornite dall'amministrazione fiorentina - e tenere aggiornato, il proprio sito nel "Catalogo della Ricerca di Ateneo", (al momento tramite FLORE), al sito <https://flore.unifi.it>

7. PRIMO ANNO. Durante il primo anno di corso lo studente è tenuto a:

a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un piano di studi per i tre anni di corso, con la previsione dei corsi da seguire (tenendo presenti quelli messi a punto dal Collegio dei Docenti e quelli obbligatori ai sensi del DM 226 del 14.12.2021 e di esami da sostenere per un totale di almeno 24 CFU . I corsi possono essere scelti (e gli esami potranno essere sostenuti) anche presso altre Università, Enti di ricerca o Scuole, anche esteri; i corsi e gli esami previsti nel piano di studi devono inserirsi in almeno due tematiche diverse. Il piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti. Ogni studente è tenuto ad acquisire almeno 6 cfu di “soft skills”, frequentando corsi di approfondimento su competenze trasversali tra quelli appositamente offerti dalle sedi consorziate. Secondo le indicazioni dell'Ateneo, 2 cfu potranno essere acquisiti tramite corsi di lingua offerti dal CLA dell'Università di Firenze o dalle sedi consorziate, previa motivata richiesta dal supervisore;

b. predisporre una scheda personale (secondo modalità decise dal Collegio Docenti) dove riportare con continuità tutte le attività scientifiche e di ricerca che si realizzano durante l'anno, compresa la partecipazione a seminari, a conferenze, a congressi in Italia e all'estero, a corsi di soft skills. Lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al Referente di Curriculum, entro l'undicesimo mese del primo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal supervisore dello studente, se interno al Collegio, o dal co-supervisore interno che sente il supervisore, se il supervisore è esterno al Collegio;

c. seguire i corsi previsti (per il primo anno) dal piano di studi individuale approvato dal Collegio docenti, sostenendo le necessarie prove finali per

l'esame;

d. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione, del gruppo di ricerca di riferimento e del Dottorato;

e. scegliere, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, il tema su cui intende preparare la propria tesi di dottorato, indicando l'eventuale supervisore per la ricerca. Questa scelta è tempestivamente approvata dal Collegio dei Docenti ed è passibile di successiva modifica, con il consenso del Collegio stesso;

f. iniziare l'attività di studio relativa alla preparazione della tesi nell'ambito prescelto, eventualmente secondo le indicazioni del supervisore;

g. tenere almeno un primo seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di una commissione designata dal Collegio o del suo supervisore o co-supervisore interno al Collegio.

8. AMMISSIONE AL SECONDO ANNO. L'ammissione al secondo anno di ogni studente viene decisa dal Collegio dei Docenti sulla base degli esami sostenuti, della scheda delle attività, della relazione sulle attività svolte, e del seminario tenuto.

9. SECONDO ANNO. Durante il secondo anno di corso lo studente è tenuto a:

a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un eventuale adeguamento del piano di studi; l'eventuale adeguamento del piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti;

b. sviluppare le ricerche relative alla tesi;

c. seguire (se ancora pertinente) i corsi previsti dal piano di studi o indicati

dal Collegio dei Docenti, sostenendo quando previsto dal piano di studi le prove finali per l'esame;

d. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione, del gruppo di ricerca di riferimento e del Dottorato;

e. tenere almeno un seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di una commissione designata dal Collegio, entro l'undicesimo mese del secondo anno di corso;

f. mantenere aggiornata la scheda delle attività svolte; lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al Referente di Curriculum, entro l'undicesimo mese del secondo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal supervisore dello studente, se interno al Collegio, o dal co-supervisore interno al Collegio che sente il supervisore, se il supervisore è esterno al Collegio;

10. AMMISSIONE AL TERZO ANNO. L'ammissione al terzo anno viene decisa dal Collegio dei docenti sulla base degli esami sostenuti, della scheda delle attività, della relazione sulle attività svolte e del seminario, e valutando con particolare attenzione l'attività di ricerca svolta.

11. TERZO ANNO. Durante il terzo anno di corso lo studente è tenuto a:

a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un eventuale adeguamento del piano di studi; l'eventuale adeguamento del piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti.

b. sviluppare le ricerche relative alla tesi.

c. scrivere la tesi di dottorato.

d. seguire (se ancora pertinente) i corsi previsti dal piano di studi o indicati

dal Collegio dei Docenti, sostenendo quando previsto dal piano di studi le prove finali per l'esame.

e. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione, del gruppo di ricerca di riferimento e del Dottorato;

f. mantenere aggiornata la scheda delle attività svolte; lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al Referente di Curriculum, entro l'undicesimo mese del terzo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal supervisore dello studente, se interno al Collegio, o dal co-supervisore interno al Collegio che sente il supervisore, se il supervisore è esterno al Collegio.

g. tenere almeno un seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di una commissione designata dal Collegio, entro l'undicesimo mese del terzo anno di corso.

h. depositare, con le modalità ed entro la scadenza fissate dal Collegio Docenti, la tesi di Dottorato firmata dal Coordinatore del Corso e dal supervisore (una versione della tesi deve essere scritta in una lingua idonea all'esame da parte di referenti internazionali), oppure presentare motivata richiesta di usufruire di un periodo di proroga (la borsa ha comunque termine alla sua naturale scadenza).

i. Allegare alla tesi di Dottorato una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

12. AI TERMINE DEL TERZO ANNO DI CORSO. Il Collegio dei Docenti – sentito il supervisore pertinente e i co-supervisori redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l'attività scientifico-formativa svolta, e decide dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo; in caso di ammissione inoltre, seguendo le norme vigenti al momento, nomina due valutatori esterni con il compito di esprimere un giudizio sulla tesi. Ogni tesi sarà inviata ai due valutatori prescelti: ad essi sarà richiesto di inviare un rapporto analitico al

Coordinatore, oltre ad eventuali suggerimenti ai candidati per modifiche da inserire nella stesura definitiva della tesi. Nel caso in cui la tesi non sia giudicata positivamente dai valutatori, il candidato potrà presentarne una versione rivista, che sarà inviata agli stessi valutatori per un nuovo giudizio, e che potrà essere discussa comunque in un esame finale, in occasione di un secondo appello che avrà luogo circa sei mesi dopo il primo. Per tutto quanto non qui specificato a riguardo dell'esame finale si rimanda al "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca" (https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_575_2022_regolamento_dottorato.pdf)

13. ALMENO PER I TRE ANNI SUCCESSIVI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, ai dottorandi è richiesto di informare la Segreteria del Dottorato circa la propria collocazione professionale e la propria produzione scientifica.

14. ATTIVITÀ DIDATTICA. Il Collegio Docenti può autorizzare i Dottorandi che lo richiedano a svolgere le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12 comma 3, del DM 226 del 14.12.2021, per quel che riguarda corsi di matematica, informatica, statistica che si svolgano all'Università di Firenze o nelle altre sedi o Enti concorrenti al dottorato o in altre sedi universitarie o enti di ricerca e alta formazione. Il Collegio Docenti può altresì autorizzare i Dottorandi che lo richiedano a svolgere una limitata attività di supplenza nella Scuola Secondaria. Per tutto quanto non qui specificato si rimanda al regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca.

15. FORMAZIONE ALL'ESTERO O IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA. Il Collegio dei Docenti può autorizzare il dottorando a seguire un percorso formativo e di ricerca diverso da quello indicato negli artt.1-10 precedenti. Questo può avvenire per esempio nel caso di attività di formazione svolta all'estero in caso di attività lavorativa intrapresa dal dottorando (in accordo con l'art. 12 comma 1 del DM 226 del 14.12.2021). In particolare il Collegio dei Docenti incoraggia i dottorandi a ben organizzare e trascorrere periodi di formazione e ricerca presso istituti di ricerca o

università straniere di riconosciuto livello. La congruità del percorso formativo e di ricerca con gli obblighi relativi al corso di dottorato sarà valutata ed approvata caso per caso dal Collegio dei Docenti.

16. **NORME FINALI.** Per tutto quanto non indicato dal presente regolamento si applica il regolamento vigente nell'Ateneo che fa da Sede Amministrativa del Dottorato.